

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi detta Università), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126 pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.2.1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.2.2022

E

Hitachi Rail STS S.p.A. (d'ora in poi detta Hitachi Rail STS), codice fiscale n. 01371160662, con sede legale in Napoli, via Argine 425 80147; pec: risorseumane.hrsts@legalmail.it rappresentata da Cusani Cristiana, head of HR Italy, nata a Napoli il 27.11.1963

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO:

- che Ansaldo e Università hanno intrapreso rapporti di collaborazione con la stipula di una Convenzione quadro, sottoscritta per cinque anni il 25.7.2006, poi rinnovata fino al 9.1.2017 e nuovamente fino al 19.3.2022;
- che in data 1.4.2019 Ansaldo STS S.p.A. ha cambiato denominazione in Hitachi Rail STS S.p.A.;
- che Università e Hitachi Rail STS intendono nuovamente rinnovare la Convenzione quadro al fine di proseguire i rapporti di collaborazione nel settore della progettazione, sviluppo e produzioni sostenibili, attuando nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli Enti oggetto della presente Convenzione e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che Hitachi Rail STS è punto di riferimento per i rapporti e le collaborazioni con le istituzioni accademiche italiane e internazionali e per la realizzazione di attività di orientamento, ricerca e formazione nei campi dell'ingegneria di segnalamento, con tutti i settori scientifici disciplinari connessi;
- che per Hitachi Rail STS e Università riveste particolare interesse, per le attività pratiche e di laboratorio e per la diffusione della cultura aziendale, lo studio e la realizzazione di programmi di formazione specializzata, di ricerca continua di nuove metodologie e forme di insegnamento, nei campi di loro competenza. A tal fine, disponendo entrambe le Parti di organizzazioni e di competenze scientifiche, le stesse intendono avvalersene ai fini della presente Convenzione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro.

ART. 2 - Finalità

1. Le Parti intendono proseguire i rapporti attuando forme di collaborazione finalizzate a:

- A) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze di base e possibilità di applicazioni di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche l'eventuale possibilità di scambio di ricercatori e tecnici;
- B) formare risorse di elevata qualificazione nei settori tecnico-scientifici:
 - delle tecnologie degli impianti per i sistemi ferroviari e metropolitani, in particolare del segnalamento e delle infrastrutture di detti sistemi;
 - delle tecnologie finalizzate allo sviluppo di sistemi ferroviari e metropolitani che contribuiscano alla sicurezza ed al controllo ambientale sia a bordo dei veicoli che nelle aree di raccolta passeggeri (stazioni, fermate, intercambi etc.);
 - degli strumenti e metodologie per la riduzione dell'impatto ambientale, per l'incremento delle prestazioni, con particolare riferimento al recupero di energia ed alla sostenibilità tecnica ed economica;
 - degli strumenti di simulazione del traffico, degli impianti elettrici e dei sistemi aeraulici;
 - degli strumenti di simulazione con finalità di verifica e validazione di sistemi di trasporto;
 - della sensoristica per sistemi embedded con fini di monitoraggio e controllo della linea e dei sistemi periferici e del materiale rotabile;
 - degli strumenti e metodologie di monitoraggio on-line della qualità e della diagnostica di prodotto e dei processi produttivi;

attraverso la possibile realizzazione delle seguenti attività volte a:

- a) attivare premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, stages e altre iniziative di orientamento formativo, dottorati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reintrodurre in attività produttive, interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale;
- b) promuovere ed attivare progetti ed azioni per l'uso, nei progetti formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;
- c) partecipare congiuntamente e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi

- nei settori di cui sopra (ricerca e formazione), in ambito sia nazionale sia internazionale;
- d) attivare contratti di ricerca su specifici temi;
 - e) creare laboratori congiunti;
 - f) attivare cattedre convenzionate secondo quanto previsto dalla legge 240 del 2010;
 - g) sostenere la partecipazione congiunta a spin-off, promuovendo l'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

ART. 3 - Comitato Operativo

1. Al fine di coordinare quanto previsto dalla presente Convenzione quadro è istituito un Comitato Operativo composto da due membri, di cui uno nominato dall'Università e uno nominato da Hitachi Rail STS, con i seguenti compiti:

- definire in dettaglio le iniziative ed i progetti individuati al precedente art. 2 con la redazione di convenzioni operative, secondo quanto previsto dall'art. 4, assicurando che le convenzioni di tirocinio siano redatte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini e secondo gli schemi abitualmente utilizzati dall'Università e Hitachi Rail STS;
- valutare l'attività didattica e di ricerca svolta congiuntamente;
- coordinare le attività gestionali e di collaborazione tra le Parti.

2. I membri del Comitato Operativo non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e Hitachi Rail STS ogni costo e spesa relativi al membro che ciascuna di esse ha designato.

3. Il Comitato Operativo stabilirà autonomamente le proprie modalità di funzionamento.

ART. 4 - Convenzioni operative

1. Le Parti concordano che per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse in premessa e nell'art. 2, verranno stipulate, tra l'Università e/o le strutture universitarie interessate e Hitachi Rail STS, Convenzioni operative con specifiche modalità di attuazione proposte dal Comitato Operativo, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le Convenzioni operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermate nella loro piena validità le convenzioni operative stipulate in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

ART. 5 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui

al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di Hitachi Rail STS assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso Hitachi Rail STS.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Hitachi Rail STS eventualmente ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

ART. 6 - Attività di ricerca e

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Hitachi Rail STS coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni operative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle Convenzioni operative.

ART. 7 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nelle singole Convenzioni operative di cui all'art. 4 che

individuano la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 8 - Durata e rinnovo della Convenzione

1. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di stipulazione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni operative stipulate.

ART. 9 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante pec.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni operative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

ART. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati, che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Hitachi Rail STS, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Hitachi Rail STS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture

assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e alle Convenzioni operative di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 13 - Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

1. Hitachi Rail STS dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.

2. L'Università ha adottato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova" (D.R. n. 1143 del 27.2.2015), a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti ad osservare. L'Università ha altresì adottato il proprio "Codice etico" (D.R. n. 497 del 16.12.2011) finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all'interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare, come disposto dall'art. 6 del medesimo Decreto Rettorale, a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l'Università adotta ogni anno il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la gestione del rischio di corruzione.

3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai rispettivi Codici, ad esse applicabili, l'altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutti gli accordi o convenzioni attuative e/o contratti di ricerca che dovessero essere stati stipulati, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 15 - Controversie e Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Genova quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 16 - Registrazione

1. Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Accordo concluso con scambio di corrispondenza (proposta Ateneo il 24.2.2022, accettazione Hitachi Rail STS il 15.3.2022).

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

Hitachi Rail STS

Cristiana Cusani